

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 200/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2010

I° COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dr Vito GIAMPIETRO; Dott. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI- Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DEL SIG. PAPARESTA GIANLUCA, TENDENTE AD OTTENERE:

A) DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NAZIONALE A.I.A NEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-2010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009;

B) INTERPRETAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

Con ricorso proposto in data 23.11.2009 ed inviato alla Corte di Giustizia Federale il successivo 25.11.2009, a mezzo fax, il dott. Gianluca Paparesta, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni e Gianluigi Pellegrino, proponeva alla Corte adita istanza di regolamento di competenza/giurisdizione, relativamente al procedimento iniziato dalla Commissione di disciplina nazionale dell'AIA, in base all'atto di contestazione redatto il 18.9.2009 ed inviato all'attuale istante il successivo 25.9.2009. Nel corso del medesimo atto, definito ricorso dalla difesa del Paparesta, lo stesso arbitro chiedeva alla Corte di Giustizia Federale, in sede contenziosa, la corretta interpretazione, ovvero la declaratoria di illegittimità dell'art. 52, comma 4, del Regolamento dell'AIA.

In tale articolo, al quarto comma, si legge che “le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità di essere ascoltato, di indicare mezzi di prova a discarico e di depositare memorie già nella fase delle indagini; possa acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e disporre di un tempo congruo per preparar la propria difesa; abbia la facoltà di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative”.

A seguito della proposizione del ricorso si è instaurato il contraddittorio relativamente alle due domande proposte dal Paparesta ed all'udienza del 21.12.2009 il procedimento, così radicato, è stato portato all'attenzione della Corte di Giustizia Federale, in quella circostanza, poiché nelle more del giudizio proposto era stata depositata dalla Commissione disciplinare dell'A.I.A. la decisione di primo grado del procedimento disciplinare istaurato nel settembre 2009, la difesa del Paparesta ha chiesto il rinvio della audizione per poter articolare ulteriormente, alla luce del provvedimento sopravvenuto, la propria difesa

La vertenza è stata nuovamente chiamata, innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale all'adunanza del 9 febbraio 2010, nel corso della quale è stata svolta la discussione, in difesa del Paparesta, dall'Avv. Gianluigi Pellegrino.

Le su esposte ragioni vanno valutate ponendo in essere le seguenti considerazioni in diritto:

1 - Al fine di tentare di dare una soluzione alla problematica proposta dal dott. Gianluca Paparesta, con il ricorso portato all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, occorre muovere dalla analisi della normativa che regola i diritti e i doveri degli iscritti all'Associazione italiana Arbitri, nonché del regolamento di disciplina, che gli aderenti all'A.I.A. hanno sottoscritto.

Invero, il quesito posto alla base del ricorso del Paparesta è relativo alla verifica del rapporto sussistente tra la giurisdizione domestica, propria dell'Associazione degli arbitri e quella della Federazione Giuoco Calcio, che ha competenza su tutti i tesserati ad essa afferenti, compresi gli arbitri.

Occorre muovere dal rilievo che la posizione del Paparesta è certamente quella di un associato all'A.I.A., al quale dal deferimento operato nei suoi confronti dalla Procura dell'A.I.A. può derivare una sanzione disciplinare di segno negativo. Il Paparesta, dunque, in quanto arbitro risulta a tutti gli effetti assoggettato alla normativa di Giustizia Sportiva propria della Federcalcio ed, inoltre, è vincolato, nei limiti della giurisdizione domestica, alle regole proprie dettate, per gli arbitri dal regolamento di disciplina loro proprio.

Il tema che discende da questo stato di cose è quello di comprendere quali siano, in concreto, i comportamenti asseritamente "illeciti" posti in essere dal Paparesta e verificare se gli stessi siano assoggettati alla giustizia domestica dell'A.I.A. o a quella, estesa a tutti i tesserati, della Federazione.

Va, preliminarmente, verificato se la Corte di Giustizia ha tale potere.

Appare evidente che, anche nella non chiarissima formulazione della normativa, contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva della Federcalcio, il compito di effettuare la verifica della giurisdizione spetta alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, che costituiscono l'organo di vertice della Giustizia sportiva endo-federale ed in quanto tale sono investite della regolamentazione della giurisdizione all'interno della Federcalcio; tuttavia l'art. 34 dello Statuto della F.I.G.C., garantisce la regolamentazione interna della "giurisdizione" solo a seguito di un atto di impulso del Presidente Federale, che nel caso in esame non è stato posto in essere.

Pertanto, pur palesandosi l'inammissibilità del ricorso appare opportuno, per ragioni sistematiche, procedere all'analisi della normativa interna all'A.I.A. che, con l'art. 3, comma 1, del Regolamento, chiarisce che "gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. per la violazione delle norme federali".

Il successivo comma, dello stesso art. 3, integra la prima affermazione e puntualizza che gli arbitri "sono sottoposti alla giurisdizione domestica dell'A.I.A. per le violazioni degli obblighi associativi specificamente disciplinati dall'art. 40, commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purchè le questioni non riguardino, in alcun modo, altri tesserati o società".

Dalla analisi di queste prime norme, che regolano i rapporti tra la giurisdizione domestica dell'A.I.A. e la restante giurisdizione della Federazione, emerge che esclusivamente per la violazione degli obblighi previsti dai commi terzo e quarto, dell'art. 40 del Regolamento dell'A.I.A., gli arbitri possono essere sottratti alla più ampia competenza giurisdizionale della F.I.G.C. ed essere giudicati dagli organi di giustizia interni all'A.I.A., tale eccezione, peraltro, non opera nell'ipotesi in cui il comportamento del arbitro, pur lesivo dell'art. 40 del Regolamento A.I.A. o delle norme interne di carattere secondario, coinvolga anche altri tesserati o società.

Fatta questa premessa è necessario verificare quali siano gli obblighi associativi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'art. 40 (doveri degli arbitri), la cui violazione legittima la competenza propria degli organi di giustizia interna all'A.I.A.

Invero, i due commi dell'art. 40, richiamati dall'art. 3 del regolamento A.I.A., contengono: il primo (terzo comma) un lungo elenco di prescrizioni cui gli arbitri "in ragione della pubblicità del loro ruolo" sono obbligati ad attenersi; il secondo (comma quarto) integra la descrizione puntuale (non a titolo meramente esemplificativo) dei divieti a cui gli arbitri devono assoggettarsi.

Dall'analisi generale di detti rilievi (prescrizioni ed obblighi) emerge, chiaramente, che non ci si trova in presenza di divieti relativi ad attività di carattere squisitamente tecnico, attinenti alla funzione arbitrale, ma si è anche in presenza di violazioni comportamentali che impongono, però, il

giudizio di organismi di Giustizia domestica altamente specializzati, come lo sono quelli previsti dall'art. 28 del Regolamento A.I.A., composti appunto da arbitri benemeriti o da arbitri fuori quadro (art. 29, comma 3) e, pertanto, particolarmente adatti a giudicare "mancanze" di ordine tecnico e/o comportamentale.

Alla luce di quanto sopra occorre ora vedere, in dettaglio, quali siano state le doglianze mosse nei confronti del Paparesta.

Come emerge dal deferimento formulato nei confronti dell'arbitro allo stesso viene contestata la violazione dell'art. 40, comma 3, lett. a), nonché dell'art. 40, comma 4, lett. d) ed e), del Regolamento A.I.A. "per avere rilasciato interviste senza le prescritte autorizzazioni del Presidente dell'A.I.A., pubblicate da organi di stampa e trasmesse da programmi televisivi". Inoltre, al dott. Paparesta viene contestata la violazione dell'art. 40, comma 3, lett. a) e comma 4, lett. d), "per aver aperto senza la prescritta autorizzazione del Presidente A.I.A. il sito internet (www.paparesta.com) contenente dichiarazioni e commenti sulle attività da lui svolte e sulla sua posizione arbitrale, all'interno del quale sito erano anche riportate interamente le interviste di cui alla contestazione precedente".

Allo stesso Paparesta si contesta la violazione dell'art 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), per aver espresso e riportato nelle varie interviste, rese disponibili sul sito e negli articoli (di cui alle contestazioni precedenti) dichiarazioni e valutazioni lesive della credibilità e della immagine dell'A.I.A. e di alcuni suoi dirigenti ed associati.

Infine, all'incolpato viene contestata la violazione dell'art. 40, comma 3, lett. a) ed e) per non aver accettato la decisione del Comitato nazionale dell'A.I.A. del 4 luglio 2008 ed aver presentato, nel dicembre 2008, un ricorso al TAR del Lazio, recando, in tal modo, "danno all'immagine della Associazione per la notorietà dei fatti".

In sostanza al dott. Paparesta vengono, nelle diverse contestazioni a lui mosse, con il deferimento del 18 settembre 2009, imputate violazioni dell'art. 40, comma 3, lett. a) cioè l'obbligo di "osservare il presente regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva o disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice di etica e di comportamento"; dell'art. 40, comma 1, che prescrive che: "gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto, comunque riferibile alle attività sportive, con trasparenza, correttezza e probità".

Inoltre, al Paparesta viene imputata la violazione del terzo comma dell'art. 40 del Regolamento alle lett. b), c), d) ed e) che, per comodità di analisi, di seguito di trascrivono:

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso del principio di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell'A.I.A. e del loro ruolo arbitrale;

d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati F.I.G.C. e associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta al Presidente dell'A.I.A. e senza aver poi ottenuto dal Presidente F.I.G.C. la relativa autorizzazione scritta a procedervi nei confronti di altri tesserati e direttamente dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati, salvo dopo il decorso di 60 giorni dalla richiesta in assenza di risposta;

e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C. o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Viene, inoltre, contestata al Paparesta la violazione delle lett. d) ed e) del quarto comma dell'art. 40 che, sempre per comodità di indagine, di seguito di trascrivono:

d) di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog o simili, di fare dichiarazioni in

qualsiasi forma e di rilasciare interviste, a qualsiasi mezzo di informazione, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'A.I.A.. Gli arbitri possono liberamente rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purchè consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;

e) di intrattenere rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio. Gli arbitri, previa autorizzazione del Presidente dell'A.I.A. possono rilasciare dichiarazioni ed interviste su argomenti di carattere generale oppure riguardanti l'attività dell'A.I.A. e della F.I.G.C. nel rispetto del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, tutte le considerazioni mosse al Paparesta ed in precedenza esaminate rientrano tra quelle di competenza della giurisdizione domestica dell'A.I.A., anche se è necessario rilevare, che, in virtù di quanto ricordato, la giurisdizione dell'A.I.A. è limitata esclusivamente a quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 40 del regolamento, e non può, in alcun caso, conoscere delle violazioni al primo comma dello stesso art. 40, ovvero può farlo solo se le stesse sono attuativamente coordinate a quelle dei commi terzo e quarto, gli unici – come detto - che legittimano la competenza delle Commissioni di disciplina dell'A.I.A.

Tuttavia, non ci si può esimere, nel caso in esame, che implica la valutazione della competenza giurisdizionale, da una analisi puntuale delle contestazioni mosse all'arbitro al fine di verificare se ci si trova in presenza di contestazioni di natura tecnica e comportamentale, che presuppongono la competenza degli organi di Giustizia interni all'A.I.A, oppure di contestazioni di carattere "deontologico", che integrando le violazioni all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva della Federcalcio non possono essere sottratte alla competenza della Giustizia Federale, che opera nei confronti di tutti i tesserati, senza alcuna possibile eccezione.

Nel caso in esame, dunque, si è in presenza di contestazioni mosse al dott. Paparesta squisitamente di natura disciplinare, in quanto allo stesso vengono addebitate "esternazioni", quali il rilascio di interviste o la pubblicazione delle stesse interviste su di un sito, aperto dello stesso arbitro senza la prescritta autorizzazione, che implicano – come si è detto – possibili violazioni idonee ad intaccare la credibilità della funzione arbitrale. Invero, le incolpazioni mosse all'arbitro, rilevabili della Procura arbitrale, integrando fattispecie di carattere squisitamente tecnico e comportamentale danno luogo alla attenzione di un Giudice domestico, particolarmente qualificato, in quanto formato da ex arbitri, a valutare questo tipo di mancanze. Nel caso in esame, dunque, sussiste la competenza giurisdizionale interna dell'A.I.A., anche se il ricorso in esame non essendo stato proposto dal Presidente Federale, come prescrive l'art. 34 dello Statuto Federale, deve essere dichiarato inammissibile.

Il secondo quesito, proposto con il ricorso introduttivo della presente fase della vertenza, è relativo alla interpretazione dell'art. 52, comma 4, del Regolamento dell'A.I.A. del quale si lamenta la preclusione, per l'arbitro incolpato, ad essere assistito da un difensore di fiducia.

Il motivo di doglianza deve essere dichiarato irricevibile in quanto la competenza ad interpretare le norme non spetta alla Corte Federale, investita dei poteri giurisdizionali, ma tale competenza è attribuita, dall'art. 34, comma 12, dello Statuto, alla stessa Corte Federale, ma con funzioni consultive, ed è, pertanto, ad essa, con le modalità previste dalla normativa, che deve essere proposto il quesito, non esistendo il potere di trasmettere d'ufficio la questione all'attenzione della sezione consultiva di questa stessa Corte Federale.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Paparesta Gianluca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo

2) RICORSO DEL SIG. PAPARESTA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE FINO AL 26.11.2010 INFLITTA SEGUITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-2010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale A.I.A. n. 13 del 27.11.2009)

Con ricorso proposto in data 22.12.2009 ed inviato alla Corte di Giustizia Federale il successivo 23.12.2009, a mezzo fax, il dott. Gianluca Paparesta, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni e Gianluigi Pellegrino, proponeva alla Corte adita impugnazione di una decisione della Commissione Nazionale di disciplina dell'A.I.A. relativa al procedimento iniziato, in base all'atto di contestazione redatto il 18.9.2009 ed inviato all'attuale istante il successivo 25.9.2009. Detto procedimento conclusosi con la deliberazione numero 13, del 27 novembre 2009, è stato impugnato dalla difesa del dott. Paparesta innanzi alla Corte Federale.

A seguito della proposizione del ricorso si è instaurato il contraddittorio, relativamente alla domanda proposta dal Paparesta ed all'adunanza del 9 febbraio 2010 il procedimento, così radicato, è stato portato all'attenzione della Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, nel corso della quale adunanza è stata svolta la discussione, in difesa del Paparesta, dall'Avv. Gianluigi Pellegrino.

Le su esposte ragioni vanno valutate ponendo in essere le seguenti considerazioni.

Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma del coordinato disposto del settimo comma dell'art. 52 del regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e degli art. 10 e seguenti delle norme di disciplina dell'A.I.A., il gravame avverso una decisione della Commissione Nazionale di disciplina dell'A.I.A. va proposto innanzi alla Commissione di disciplina d'appello e non può ricevere, in alcun modo, ingresso innanzi alla Corte di Giustizia Federale.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Paparesta Gianluca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI- Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

4) RICORSO DELL'A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA AOSTA CALCIO A 5/A.S. BERGAMO CALCIO A 5 DEL 2.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 24.12.2009)

1.- Dagli atti del complesso procedimento possono ricavarsi le circostanze che seguono.

1.1.- In data 16.1.2008 la Confederazione brasiliana, su richiesta dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. - al quale si era rivolto in data 5.1.2008 l'Aosta Calcio a Cinque al fine di verificare se il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez risultasse tesserato presso la Federazione brasiliana e conseguentemente di "*procedere al corretto tesseramento*" del calciatore - ha certificato che il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez risultava tesserato presso la ADC Intelli-Topper.

In data 27.2.2008 il calciatore ha sottoscritto dichiarazione su carta dell'Aosta Calcio a Cinque indirizzata all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. con la quale, stante la consapevolezza di non essere mai stato tesserato per la squadra ADC Intelli-Topper, dichiarava di non essere stato tesserato presso Federazioni estere e di non essere mai stato convocato presso rappresentative nazionali straniere.

La dichiarazione era stata concordata con l'Ufficio Tesseramento per la impossibilità di compiere più puntuali verifiche stante l'imminenza della scadenza del termine di tesseramento.

La società Aosta Calcio a Cinque quindi presentava richiesta di tesseramento per il calciatore, specificando *“che dall'accertamento del competente ufficio tesseramento stranieri, del quale si fornisce copia, risulta il tesseramento all'estero per la società ADC Intelli Topper, ciononostante il ragazzo afferma di non essere mai stato tesserato per tale società. Si trasmette comunque il tesseramento a codesto ufficio, con l'impegno a non utilizzare il calciatore se non successivamente all'esito dei competenti ulteriori accertamenti, al fine di poter rispettare il termine del 29 febbraio se la dichiarazione del ragazzo risulterà confermata”*.

Con fax dell'1.8.2008 l'Ufficio Tesseramenti chiedeva all'Aosta Calcio a Cinque di regolarizzare la posizione del calciatore con una nuova richiesta o con l'aggiornamento della posizione di tesseramento 2008/2009.

La società procedeva all'aggiornamento della posizione.

1.2.- Il 10.10.2008 l'Ufficio Tesseramento comunica alla società la sospensione del procedimento di tesseramento e il deferimento del calciatore alla Procura Federale per falsa dichiarazione circa il tesseramento all'estero.

La Confederacao Brasileira con nota 23.3.2009 ricevuta dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 24.3.2009, rettificava la propria dichiarazione del 16.1.2008, precisando che il tesseramento del Mastrogiacomo era intercorso con la società brasiliana Internacional De Regatas, la quale aveva fornito liberatoria con nota datata 2.2.2008.

Con decisione in data 27.4.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva il calciatore da ogni addebito.

In data 6.5.2009 l'Ufficio Tesseramento, vista la predetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, nonchè *“Vista la richiesta della società PCF Aosta Calcio a 5; esaminata la documentazione prodotta; ritenuta la stessa conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento di calciatore italiano”*, autorizzava il tesseramento del Mastrogiacomo con decorrenza 6.5.2009.

2.- Accadeva peraltro che in data 2.12.2009, l'Aosta Calcio a Cinque schierava nell'incontro di Coppa Italia di serie B di calcio a 5 il Mastrogiacomo.

Il Giudice Sportivo con decisione in data 24.12.2009 respingeva il ricorso proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque; detto ricorso era stato sollecitato dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque la quale riteneva che dovesse essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara contro la Aosta Calcio a Cinque, per la posizione che assumeva irregolare del calciatore Rodriguez Mastrogiacomo Bruno.

2.1.- Avverso detta decisione proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale la A.S. Bergamo Calcio a Cinque.

Con decisione in data 20.1.2010 la Corte di Giustizia Federale (IV Sezione) *“ritenuta la necessità ai fini della decisione che venga preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore Bruno Rodriguez Mastrogiacomo, deferisce la questione alla Commissione Tesseramenti e dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia di tale organo”*.

2.2.- La Commissione Tesseramenti esaminava la posizione del calciatore Bruno Rodriguez Mastrogiacomo e perveniva alla conclusione che era da dichiarare *“nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez in favore della P.C.F. Aosta Calcio A5”*.

La decisione della Commissione Tesseramenti era adottata in data 27.1.2010 (n. 12/D).

Avverso detta decisione proponeva reclamo la Aosta Calcio a Cinque alla Corte di Giustizia Federale.

Il ricorso veniva incardinato (per competenza) presso la V Sezione della Corte di Giustizia Federale la quale, esaminando l'intera vicenda, con decisione 9 febbraio 2010, riteneva di accogliere il ricorso della Aosta Calcio a Cinque e quindi decretava l'annullamento della delibera impugnata, annullando però il tesseramento con effetto *“dalla data odierna”*.

3.- Peraltro, dopo tale decisione la vicenda veniva riassunta dalla IV Sezione della Corte di Giustizia Federale che aveva sospeso il giudizio in attesa della delibera della Commissione Tesseramenti.

La IV Commissione, peraltro, *“ritenuto che nella presente fattispecie si discute circa*

l'efficacia decisiva tra le parti di una pronuncia resa in un procedimento al quale una delle stesse parti non è stata ammessa a partecipare; ritenuto che si controverte, altresì, sulla possibilità che la dichiarazione di nullità di un tesseramento possa non produrre effetti retroattivi; ritenuto che entrambe le questioni rivestono carattere di particolare importanza, PQM rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., la possibilità di assegnare il procedimento alle Sezioni Unite".

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite deve quindi adottare la definitiva decisione sulla vicenda tenendo conto delle circostanze fin qui dedotte.

4.- Ritengono le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale di dover ritenere esaustive le argomentazioni dedotte dalla V Sezione della Corte Federale, con la citata decisione 9 febbraio 2010, che ha esaminato "funditus" la vicenda.

In quella occasione, infatti, si è posto in evidenza quanto segue.

"I fatti relativi al tesseramento, di cui v'è riscontro documentale, possono dirsi ormai pacifici. Vero è, dunque, che, come correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti:

i) il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo era stato chiesto alla F.I.G.C. allegando il certificato di cittadinanza italiana e la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato presso federazioni estere;

ii) l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., da accertamenti effettuati presso la Confederaçao Brasileira de Futbol, aveva da subito verificato (16-17 gennaio 2008) l'esistenza di un precedente tesseramento del Mastrogiacomo con la ADC Intellitopper, circostanza, questa, che il calciatore da subito negava e che la stessa Confederaçao Brasileira provvedeva poi a rettificare, seppure a distanza di lungo tempo (24 marzo 2009), con la precisazione che il tesseramento era intercorso con la società brasiliana Internacional De Regatas".

La Corte aveva cura di aggiungere che: *"Del pari vero è tuttavia altresì il fatto, la cui rilevanza, a giudizio di questa Corte, non può essere trascurata, che l'Ufficio Tesseramento ha in effetti autorizzato in data 6 maggio 2009 il tesseramento del Mastrogiacomo con la società odierna ricorrente sulla base della originaria richiesta di quest'ultima - all'esito della decisione 27 aprile 2009 della Commissione Disciplinare Nazionale - nonostante la notizia (acquisita in data 24 marzo 2009 dal solo Ufficio Tesseramento e non anche dalla Aosta Calcio A5 né dal calciatore) dell'effettiva esistenza del tesseramento con (altra e diversa dall'ADC Intellitopper) società appartenente a Federazione straniera.*

Ne consegue che, se è corretta la conclusione cui perviene la Commissione Tesseramenti di considerare non accoglibile, sulla base delle ultime risultanze acquisite, la richiesta di tesseramento del calciatore Mastrogiacomo così come formulata dalla Aosta Calcio A5 e di giudicare per l'effetto invalido il relativo tesseramento, a giudizio di questa Corte non può essere trascurato come, nell'ambito del procedimento di tesseramento in questione, siano ravvisabili, per un verso, aspetti di indubbia contraddittorietà nell'operato dell'Ufficio Tesseramento anche per effetto delle contraddittorie risultanze istruttorie acquisite all'esito dei contatti con la Federazione straniera e, per altro verso, un comportamento improntato comunque a buona fede da parte della società tesserante".

Aggiungeva la Corte Federale (Sez. V) nella decisione qui in esame che: *"Una volta accertata, per effetto della comunicazione del 24 marzo 2009 della Confederaçao Brasileira de Futbol, l'esistenza del tesseramento del Mastrogiacomo per società appartenente a Federazione straniera, non può ignorarsi che al tesseramento del calciatore si sarebbe potuto e dovuto pervenire mediante il rigetto della originaria richiesta di tesseramento della Aosta Calcio A5 ed il rilascio del transfert internazionale da parte della Federazione Brasiliana. Tale possibilità è stata tuttavia preclusa alla Aosta Calcio A5 paradossalmente proprio dal rilascio della autorizzazione al tesseramento e, comunque, dalla mancata comunicazione della citata nota del 24 marzo 2009 della Confederaçao Brasileira".*

Non aveva allora difficoltà la Corte di Giustizia Federale a concludere nel senso che: *"Sussistono quindi, ad avviso di questa Corte, alla luce delle affatto peculiari vicende occorse, obiettive e motivate ragioni per disporre l'annullamento del tesseramento del calciatore Mastrogiacomo con efficacia ex nunc e dunque a far data dalla presente pronuncia".*

La vicenda, pertanto, può ritenersi esaurita e non merita di essere ulteriormente (e diversamente) esaminata.

Ne consegue che il calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez - come accertato dalla Corte di Giustizia Federale, è stato utilizzato in occasione dell'incontro Aosta Calcio a Cinque/A.S. Bergamo Calcio a Cinque del giorno 2.12.2009. In quella occasione, peraltro, non era stato ancora disposto l'annullamento del tesseramento che è intervenuto in data posteriore in virtù della più volte citata decisione della Corte di Giustizia Federale 9 febbraio 2010.

Di qui la conclusione che l'incontro, Aosta Calcio a Cinque/A.S. Bergamo Calcio a Cinque, si è svolto regolarmente e può pertanto ritenersi acquisito il risultato raggiunto sul terreno di gioco.

Il ricorso, quindi, della A.S. Bergamo Calcio A5 deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE CALCIATORE PUTZOLU LINDO MATRICOLA N. 2.484.067

Con istanza 11.1.2010 il calciatore Putzolu Lindo, nato a Oristano il 9.12.1972, ivi residente in Via Sebastiano Satta 27, già tesserato per la U.S. Siamanna, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 20.1.2008, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il C.P. di Oristano (Com. Uff. n. 22 del 30.1.2003), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 166/A del 15.5.2003), per reiterate violenze nei confronti dell'arbitro della gara Siamanna 2000/Mogoro del 26.1.2003.

A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dal vigente art. 26.3 C.G.S..

Alla seduta del 19.3.2010 la C.G.F. - Sezioni Unite - ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistenti i requisiti normativi.

Si osserva, nel merito, che la squalifica di anni cinque aveva esaurito i suoi effetti il 20.1.2008 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei del previgente art. 19.3 C.G.S., norma questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Putzolu Lindo sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 3 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete